



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 45

DEL 22 gennaio 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da A.T.I. Ecoval S.r.l. – Geoprotection S.r.l. - Esseti S.r.l. – Pellegrini Consolidamenti S.r.l. – Accordo Quadro, della durata di quattro anni, per l'esecuzione di lavori lungo la s.s. 337 “della val vigezzo” in variante e adeguamento in sede tra il km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re e il Ponte Ribellasca – stralcio per interventi di stabilizzazione dei versanti e installazione di barriere paramassi - Importo a base di gara: 10.000.000,00 euro - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Anas S.p.A.

PREC 211/19/L

Art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207/2010

Raggruppamenti temporanei di imprese – qualificazione SOA – incremento del quinto - condizione per le imprese raggruppate - qualificazione per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara

La condizione posta dall'art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 per accedere al beneficio dell'incremento del quinto da parte delle imprese raggruppate è da intendersi nel senso che la categoria nella quale è necessario avere una classifica pari almeno a un quinto dei lavori a base di gara è la stessa categoria per la quale si invoca l'estensione della portata abilitante dell'attestazione SOA

VISTA l'istanza di precontenzioso acquisita al prot. n. 91690 del 15 novembre 2019, con la quale l'operatore economico A.T.I. Ecoval S.r.l./Geoprotection S.r.l./Esseti S.r.l./Pellegrini Consolidamenti S.r.l. ha contestato la propria esclusione dalla gara in epigrafe per carenza dei requisiti SOA, censurando, in particolare, la mancata applicazione del beneficio dell'incremento del quinto, di cui all'art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, a vantaggio della mandante Esseti S.r.l., la cui quota di esecuzione del 18% (pari a euro 1.692.000,00) dei lavori rientranti nella categoria prevalente OS12-B (importo euro 9.400.000,00, cl. VI) è stata ritenuta dalla stazione appaltante eccedente la sua capacità di spendita fino a euro 1.500.000,00 in ragione della qualificazione nella Class. III –bis di detta categoria (abilitante appunto all'esecuzione di lavori fino a 1.500.000,00 euro);

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 95730 del 28 novembre 2019;

VISTA la posizione dell'istante, secondo cui (sulla scorta di una pronuncia del TAR Puglia n. 1912 del 19 dicembre 2016) la condizione posta dall'art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, all'impresa raggruppata per beneficiare dell'incremento del quinto («a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dei lavori a base di gara») consisterebbe nel possesso di una qualificazione per una classifica, pari ad almeno un quinto dell'importo a base di gara, in una qualsiasi categoria, anche diversa da quella richiesta dal bando al fine della qualificazione, dato il tenore letterale della disposizione, la quale parla di “qualificazione in una categoria tout court” (TAR cit.); così che, nel caso in esame, Esseti S.r.l., che possiede la qualificazione nella classe IV-bis (fino a 3.500.000,00 euro) in due categorie (OG 3 e OS21) arrivando a coprire di gran lunga l'importo di euro 2.000.000,00 (corrispondente al 20% dei lavori complessivi posti a base di gara ammontanti a euro 10.000.000,00), risulterebbe qualificata per



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

l'esecuzione di lavori (nella categoria OS12-B) per un importo pari a euro 1.800.000,00 (1.500.000,00 +300.000,00 [incremento del quinto]);

CONSIDERATO che l'interpretazione della disposizione non può essere disgiunta da una lettura della norma che tenga conto della struttura lessicale del comma 2 dell'art. 61 e del rapporto tra le due parti che lo compongono, per cui la seconda parte declina, con riferimento alle singole imprese raggruppate, quanto disciplinato dalla prima, prevedendo che a ciascuna impresa raggruppata si applichi "la medesima disposizione" dettata per le imprese singole, ovvero «La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto», che deve dunque ritenersi riprodotta anche con riferimento a ciascuna impresa raggruppata; ne consegue che la qualificazione pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori (che deve essere posseduta per beneficiare dell'istituto *de quo*) non può che essere riferita all'unica categoria di cui il comma fa espressa menzione, ovvero la categoria di lavori per la quale occorre dimostrare di essere qualificati e per la quale si invoca l'estensione della portata abilitante dell'attestazione SOA;

CONSIDERATO che la richiamata interpretazione è conforme al consolidato approccio ermeneutico dell'Autorità rispetto all'istituto; l'Autorità, infatti, con riferimento all'omologa disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 34/2000, già nella deliberazione n. 75 del 6 marzo 2007, ha ribadito «l'avviso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, nel caso di associazione temporanea orizzontale, le mandanti possono incrementare di un quinto la loro classifica soltanto se essa è almeno pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto, mentre la partecipazione all'associazione può avvenire anche se la classifica è pari al 10 per cento» (cfr. anche parere di precontenzioso n. 174 del 20 ottobre 2010);

CONSIDERATO altresì che l'interpretazione sostenuta dall'istante non sarebbe coerente con il rigore del sistema di qualificazione SOA, perché consentirebbe di ampliare la capacità abilitante di un'attestazione SOA in una data categoria sulla base di esperienze maturate anche in categorie del tutto differenti;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'esclusione dell'A.T.I. Ecoval S.r.l./Geoprotection S.r.l./Esseti S.r.l./Pellegrini Consolidamenti S.r.l. conforme alla normativa di settore, non ricorrendo in capo alla mandante Esseti S.r.l. la condizione per potere beneficiare dell'incremento del quinto della classifica posseduta (III –bis) nella categoria prevalente OS12-B, in quanto la stessa copre fino all'importo pari a euro 1.500.000,00 e non raggiunge il 20% dell'importo complessivo dell'appalto.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2020
Il Segretario Rosetta Greco